

4 settembre 2018 16:39

Turismo, la Puglia istituisce il registro delle strutture ricettive non alberghiere



La Giunta regionale della Puglia ha integrato la Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 *“Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici”* con un ddl che prevede l'immissione di un nuovo Capo III denominato *“Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere”* costituito da 5 articoli.

LE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

Il primo di questi (art. 11), al comma 1, perimetra i soggetti destinatari della norma che sono *“tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere tra cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo)”*. Il secondo comma definisce le locazioni turistiche individuate negli *“alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 9 dicembre 1998, n. 431”* qualificando gli alloggi dati in locazione come *“strutture ricettive non alberghiere”*.

IL REGISTRO

L'Art. 12, istituisce il *“Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere”*, con finalità di conoscenza dell'offerta turistica regionale, che attribuisce il *“Codice identificativo di struttura”* (CIS) e delega alla Giunta

regionale la disciplina delle modalità attuative e di gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.

OBBLIGO PER LE STRUTTURE DI INDICARE IL CODICE IDENTIFICATIVO

L'art. 13, al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, introduce l'obbligo a carico delle strutture ricettive non alberghiere di indicare il codice identificativo di struttura (CIS) nella pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato e stabilisce le correlate sanzioni in caso di inadempimento.

VIGILANZA E CONTROLLO

L'art. 14 disciplina le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative la cui competenza è attribuita ai comuni territorialmente competenti, mantenendo comunque in capo alla struttura regionale preposta il potere/dovere di verifica del rispetto degli obblighi introdotti anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali on line di promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime.

DELEGA ALLA GIUNTA

L'Art. 15, "Norma transitoria e finale", dispone in merito alla determinazione della data di decorrenza dell'obbligo di indicare o di pubblicare il Codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato che sarà determinata dalla Giunta regionale in sede di esercizio del potere di delega conferito.



Agenzia giornalistica **AgCult**
registrazione al Tribunale di Roma 195/2017
Via Cattaro, 28 - 00198 Roma
redazione@agcult.it